

h') Contratto collettivo 12 febbraio 2008 ¹⁾

Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica

1

1)Pubblicato nel Suppl. n. 3 al B.U. 26 febbraio 2008, n. 9.

TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO

Capo III Interruzioni e sospensione della prestazione

Art. 26 (Permessi per motivi di studio)

- (1) Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore annue individuali.
- (2) Nell'arco dell'anno solare può fruire dei permessi di cui al comma 1 fino al tre per cento del personale di ruolo e provvisorio in servizio all'inizio dell'anno, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
- (3) I permessi di cui al comma 1 vengono utilizzati secondo le modalità e i limiti da stabilirsi nel contratto di comparto, tenendo conto dei principi desumibili dalla disciplina generale del diritto allo studio nell'ambito del pubblico impiego. Per determinate categorie tali permessi possono essere limitati o esclusi.